



Dipartimento Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
Registrato il 05/05/2016
Prot. 300/A/3197/16/101/20/21/1



Ministero dell'Interno



234113

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Interpretazione articolo 193 comma 2 CdS alla luce della circolare
300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16.9.2013.

- ALLE PREFETTURE UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi
Informativi e Statistici ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA
- AL CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI ROMA-SETTEBAGNI

E' stata posta all'attenzione di questa Direzione Centrale la questione relativa all'applicabilità della sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell'art. 193 CdS nel caso in cui, in presenza del pagamento in misura ridotta ex art. 202 CdS o in forma scontata del 30 per cento effettuato entro cinque giorni, non venga corrisposto il premio di assicurazione valida per almeno sei mesi o lo stesso venga corrisposto oltre il termine di sessanta giorni.

Come noto, le difficoltà interpretative scaturiscono dal dato normativo letterale del comma 4 dell'art. 193 CdS laddove, da un lato, subordina la restituzione del veicolo sequestrato alla contestuale presenza del pagamento della sanzione in misura ridotta, del pagamento delle spese di recupero e custodia del veicolo e della corresponsione del premio di assicurazione per almeno sei mesi, dall'altro, ne dispone, invece, la confisca solo qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione nei termini previsti, in assenza di ricorso. Problematica, pertanto, appare la situazione in cui, effettuato il pagamento della sanzione entro i termini, non venga riattivata la copertura assicurativa, oppure la riattivazione intervenga oltre il termine di sessanta giorni¹.

Per superare l'inconveniente, appare condivisibile la soluzione individuata dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (*all.1*) che propone di ricorrere al meccanismo procedimentale di cui all'art. 21 della L. 689/81, limitatamente alle parti compatibili.

In sostanza, ferma restando l'efficacia del verbale di accertamento che costituisce titolo esecutivo per il pagamento della sanzione, l'autorità amministrativa emetterà un'ordinanza-ingiunzione al fine di fissare il termine massimo entro cui deve essere corrisposto il premio di assicurazione, scaduto il quale si potrà procedere alla confisca del veicolo sequestrato.

In altri termini, l'ordinanza-ingiunzione va ad integrare il presupposto procedimentale necessario per disporre la confisca anche nel caso in cui, pur in

¹ Nel silenzio della norma, non essendo possibile procedere a confisca, in tali casi il veicolo rimane sottoposto a sequestro amministrativo *sine die*, con evidenti ripercussioni per coloro i quali, avendo riattivato una valida copertura assicurativa oltre il termine di sessanta giorni, non possono comunque disporre del veicolo.

presenza del pagamento in misura ridotta, non sia stata riattivata una valida assicurazione per almeno sei mesi.

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche per l'ipotesi in cui intervenga il pagamento in forma scontata del 30 per cento entro cinque giorni. In tal caso, la mancata riattivazione di un'assicurazione valida entro il termine disposto con ordinanza-ingiunzione, dando luogo alla confisca, concretizza la condizione prevista dalla circolare n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16.09.2013 e, pertanto, fa venir meno l'effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria del pagamento effettuato ai sensi dell'art. 202 comma 1 secondo periodo. Conseguentemente, stante l'incompatibilità tra la confisca ed il pagamento in forma scontata del 30 per cento, la somma versata deve essere trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare dovrà essere recuperato secondo le ordinarie procedure di riscossione coattiva.

Tanto premesso – ferma restando la trasmissione del verbale ai fini della confisca in caso di mancato pagamento della sanzione e di mancata proposizione del ricorso – nell'ipotesi in cui sia avvenuto il pagamento in misura ridotta ma non si sia proceduto alla riattivazione di una valida assicurazione, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, trascorsi sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, invia il verbale al prefetto. Quest'ultimo, sulla base degli atti ricevuti, emette ordinanza ai sensi dell'art. 21 L.689/81 nella quale fissa il termine entro il quale l'interessato dovrà procedere alla riattivazione della polizza² con l'indicazione che la stessa, nel medesimo termine, dovrà essere portata in visione all'ufficio di polizia³. In merito, si rammenta che, nel caso in cui il veicolo sia stato affidato al custode acquirente, la mancata assunzione della custodia entro dieci giorni da parte del proprietario o altro obbligato in solido, determina, in ogni caso, il trasferimento della proprietà al custode⁴.

L'ordinanza-ingiunzione, al fine di snellire la procedura amministrativa, potrà contenere anche il provvedimento di confisca che dovrà essere direttamente eseguito dall'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore nel caso in cui, entro il termine indicato, non sia stato esibito un contratto di assicurazione valido per almeno sei mesi.

IL DIRETTORE CENTRALE

Sgalla

QAA

² Il termine disposto con l'ordinanza-ingiunzione dovrà essere ragionevolmente breve per limitare l'entità delle spese di custodia che, nell'ipotesi di mancato pagamento dell'assicurazione e di confisca del veicolo, vengono anticipate dalla Prefettura.

³ Ovviamente, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore provvederà a restituire direttamente il veicolo sequestrato qualora la copertura assicurativa, sebbene riattivata oltre i sessanta giorni, venga portata in visione prima che siano stati trasmessi gli atti al prefetto.

⁴ In tal caso, rimane comunque ferma la procedura indicata nel punto 2 della circolare n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1.08.2014 che, per impedire il lievitare delle spese di custodia, mira rendere effettiva la notifica al proprietario dell'avviso contenente l'intimazione a ritirare il veicolo o assumere la custodia entro 10 giorni.

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 05/05/2016

Prot. 300/A/3196/16/101/20/21/1



234112



R. Probo
Giuseppe Caputo

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

N. 2876-2010

Roma, data del protocollo

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia stradale,
ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

(via m.i.c.)

R O M A

e, p.c.

ALLA PREFETTURA – U.T.G. DI
(rif. nota n. 762/seg/15 del 10.7.2015)

(via m.i.c.)

M I L A N O

OGGETTO: Quesito inerente la circolare n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16.9.2013 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la relativa interpretazione dell'articolo 193, comma 2, c.d.s..

Con il quesito allegato la Prefettura di Milano, che legge per conoscenza, ha espresso perplessità in merito all'applicabilità delle indicazioni fornite con la circolare in oggetto riguardo la determinazione della misura della sanzione pecuniaria prevista per l'illecito di circolazione senza copertura assicurativa, in particolare allorquando questa è stata obblata entro cinque giorni con riduzione del trenta per cento sul minimo edittale, ma si è proceduto al ripristino della copertura assicurativa oltre sessanta giorni dalla contestazione dell'illecito. Secondo le indicazioni della circolare, nell'ipotesi di mancata riattivazione dell'assicurazione entro sessanta giorni, non sarebbe possibile usufruire del beneficio, e la cifra versata dovrebbe essere considerata quale acconto.

Ad avviso di questa Direzione Centrale le perplessità della Prefettura di Milano appaiono degne di attenta considerazione, atteso che il tenore letterale della norma sembra legittimare la confisca solamente in presenza di entrambi i presupposti, ovvero il mancato pagamento della sanzione e la mancata riattivazione dell'assicurazione.

Problematica, pertanto, appare la situazione in cui, dopo il pagamento della sanzione, non viene riattivata la copertura assicurativa, oppure la medesima viene riattivata oltre sessanta giorni; infatti, considerato che, in base al dato normativo letterale, il mancato pagamento della sanzione sembrerebbe costituire *conditio sine qua non* della confisca, si correrebbe il rischio di consentire la permanenza indefinita del veicolo nello stato di sequestro.

Per ovviare a tale inconveniente appare necessario ricorrere al meccanismo procedimentale di cui all'articolo 21 della legge n. 689/1981, per le parti compatibili, ovvero laddove prevede che è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante se, entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione, non viene pagato anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

Considerato che il verbale costituisce, di per sé solo, titolo esecutivo per il pagamento della sanzione, l'utilizzo dell'ordinanza-ingiunzione al solo fine di stabilire il termine massimo entro cui deve essere pagato il premio di assicurazione consentirebbe di addivenire alla confisca del veicolo se il pagamento dell'assicurazione non avviene, e porrebbe anche fine all'incertezza sui tempi di sequestro del veicolo, soprattutto nell'ipotesi in cui lo stesso viene affidato al custode acquirente oppure ad una depositaria autorizzata.

Relativamente alla natura definitivamente liberatoria – oppure no – del pagamento in misura ridotta entro cinque giorni, cui non è seguito il pagamento del premio assicurativo entro sessanta giorni, si osserva che dal dato normativo non sembra emergere la necessaria contestualità tra il pagamento della sanzione in misura ridotta e quello del premio di assicurazione, soprattutto nell'ipotesi in cui la sanzione viene pagata nei primi cinque giorni, usufruendo dell'ulteriore sconto del trenta per cento sul minimo edittale. Pertanto, non sembrerebbero esservi ragioni ostative a che il pagamento dell'assicurazione, ed il conseguente dissequestro del veicolo, siano effettuati oltre sessanta giorni, purché entro i termini – in questo caso tassativamente determinati – stabiliti nell'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 21 della legge n. 689/1981. Qualora l'assicurazione non fosse riattivata, allora si verificherebbe effettivamente la condizione prevista dalla circolare, ovvero l'impossibilità di considerare liberatorio il pagamento ex articolo 202, comma 1, secondo periodo, c.d.s., con conseguente obbligo, per il trasgressore, di integrare la cifra già versata. Ciò in quanto il pagamento in misura ridotta del trenta per cento non è consentito se è prevista la sanzione della confisca.

Ciò premesso, appare indispensabile impedire il lievitare delle spese di custodia che, nell'ipotesi di mancato pagamento dell'assicurazione e di confisca del veicolo, come noto vengono anticipate dalla Prefettura, con serio rischio che il regresso nei confronti del trasgressore si riveli infruttuoso. Per tale ragione, occorrerà che nell'ordinanza di pagamento sia previsto un termine ragionevolmente breve, in modo da limitare l'entità di tali spese.

Sulle questioni sollevate dalla Prefettura di Milano si chiede di conoscere il parere di codesta Direzione Centrale.

Si ringrazia.

Il Vice Capo Dipartimento – Direttore Centrale

Carmen Perrotta